

DELIBERAZIONE 21 MARZO 2023

110/2023/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER LE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA GAS DELL'IMPIANTO PIOMBINO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1243^a riunione del 21 marzo 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n.2;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: MSE) 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il parere dell'Autorità 28 dicembre 2012, 584/2012/I/eel (di seguito: parere 584/2012/I/eel);
- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 5/2013/I/eel (di seguito: parere 5/2013/I/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 11 dicembre 2012, prot. Autorità 41700 del 17 dicembre 2012 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione del MSE del 21 dicembre 2012, prot. Autorità 43431 del 27 dicembre 2012;
- la nota della Direzione mercati dell'Autorità al MSE del 28 dicembre 2012, prot. Autorità 43876 di pari data;
- la comunicazione del MSE del 2 gennaio 2013, prot. Autorità 630 del 3 gennaio 2013;

- la comunicazione di Terna del 7 gennaio 2013, prot. Autorità 1458 del 8 gennaio 2013 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione del MSE del 3 gennaio 2013, prot. Autorità 1469 del 8 gennaio 2013 (di seguito: prima comunicazione MSE);
- la comunicazione del MSE del 8 gennaio 2013, prot. Autorità 1600 del 9 gennaio 2013;
- la comunicazione del MSE del 15 gennaio 2013, prot. Autorità 2440 del 15 gennaio 2013 (di seguito: seconda comunicazione MSE);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione) del 10 febbraio 2014, prot. Autorità 4605 del 14 febbraio 2014 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Terna del 6 maggio 2015, prot. Autorità 14768 del 8 maggio 2015 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Enel Produzione del 1 aprile 2022, prot. Autorità 14306 di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel Produzione del 1 aprile 2022, prot. Autorità 14605 del 4 aprile 2022 (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità del 27 luglio 2022, prot. Autorità 32807 di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità del 27 luglio 2022, prot. Autorità 32808 di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna del 27 settembre 2022, prot. Autorità 45154 di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di Enel Produzione del 22 ottobre 2022, prot. Autorità 52516 del 24 ottobre 2022 (di seguito: quarta comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38*bis*, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il MSE, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
 - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
 - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico;
- l'articolo 38*bis*, comma 5, del decreto-legge 83/12 prevede che l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti, quali oneri generali

- per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- con decreto 23 novembre 2012, il MSE ha individuato, per l'anno termico 2012/2013, il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e le procedure atte ad identificare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze gas;
 - l'articolo 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2012 prevede che, al fine di definire la lista delle unità di produzione che possano essere utilizzate in caso di emergenza gas, Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW a presentare, entro il 3 dicembre 2012, un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di gas;
 - l'articolo 1, comma 3, del decreto 23 novembre 2012 qualifica il suddetto servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione delle summenzionate unità al livello di massima capacità operativa entro 48 ore dalla chiamata in esercizio e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza gas, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2013; ogni unità selezionata per la fornitura di tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
 - l'articolo 1, comma 7, del decreto 23 novembre 2012 stabilisce che l'offerta di cui al comma 2 indichi, tra l'altro, il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dichiarato di tali gruppi, da corrispondere per la sola disponibilità dell'impianto garantita dall'1 gennaio al 31 luglio 2013, e il costo variabile in caso di chiamata in esercizio;
 - l'articolo 1, comma 7, del decreto 23 novembre 2012 prevede che Terna, entro la data dell'11 dicembre 2012, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, determini una lista delle unità di produzione per cui è stata presentata l'offerta di cui al comma 2 (di seguito: lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas), ordinate secondo specifici criteri;
 - l'articolo 1, comma 8, del decreto 23 novembre 2012 prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al MSE e all'Autorità indicando ogni elemento utile per valutare l'effettiva capacità di tali unità di fornire il servizio;
 - l'articolo 1, comma 9, del decreto 23 novembre 2012 prevede che la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal MSE, sentita l'Autorità, e comunicata da Terna ai titolari dei relativi impianti;
 - l'articolo 1, comma 10, del decreto 23 novembre 2012 stabilisce che l'Autorità definisca le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto 23 novembre 2012, l'Autorità procede altresì alla verifica del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza

del sistema gas e, qualora detto costo sia inferiore al corrispettivo fisso oggetto dell'offerta presentata a Terna nell'ambito della procedura competitiva per la selezione della capacità per il servizio di contenimento dei consumi (di seguito: corrispettivo fisso offerto), il riconoscimento dei costi è limitato al solo costo fisso accertato;

- con la prima comunicazione Terna, Terna ha trasmesso al MSE e all'Autorità una lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, segnalando di aver verificato positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissione, di cui all'articolo 1 del decreto 23 novembre 2012, e l'assenza di vincoli operativi tali da limitare la capacità di fornire il servizio offerto;
- con il parere 584/2012/I/eel, l'Autorità ha provveduto, fra l'altro, ad approvare l'Allegato A al medesimo parere, contenente una disciplina di prima attuazione delle modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime per il periodo 1 gennaio - 31 luglio 2013 (di seguito anche: periodo di riferimento) dell'anno termico 2012/2013, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 38bis del decreto-legge 83/12 e del decreto 23 novembre 2012;
- con la seconda comunicazione Terna, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A al parere 584/2012/I/eel, Terna ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas; detto schema è stato approvato con il parere 5/2013/I/eel;
- con il parere 584/2012/I/eel, come integrato dal parere 5/2013/I/eel, l'Autorità ha espresso al MSE parere positivo sulla lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, trasmessa da Terna con la prima comunicazione Terna, tenendo altresì conto di quanto indicato dal MSE, con la comunicazione 9 dicembre 2013, con riferimento a due unità incluse nella citata lista;
- con la seconda comunicazione MSE, il MSE ha approvato la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, che include anche le unità di produzione dell'impianto Piombino di Enel Produzione;
- con il parere 5/2013/I/eel, l'Autorità ha altresì:
 - definito le modalità di determinazione del costo variabile da riconoscere alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, secondo un criterio analogo a quello previsto per il riconoscimento del costo fisso e coerentemente con il chiarimento espresso dal MSE con la prima comunicazione MSE;
 - stabilito che alle menzionate unità sia riconosciuto uno specifico corrispettivo determinato con i medesimi criteri previsti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06;
- il parere 584/2012/I/eel, come da ultimo integrato dalla deliberazione 92/2015/R/eel, indica, tra l'altro, i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas; a tal fine, nel menzionato parere sono esplicitati gli adattamenti della disciplina della reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, necessari per tenere conto delle peculiarità della reintegrazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, quali, ad esempio, il fatto che il periodo rispetto al quale avviene il riconoscimento

del corrispettivo per dette unità è diverso dal periodo tipicamente adottato nell'ambito della disciplina della reintegrazione *ex* deliberazione 111/06.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la prima comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente del dispacciamento ha richiesto il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione riferito al primo semestre dell'anno 2013 e relativo alle unità nella sua disponibilità incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas approvata dal MSE con la seconda comunicazione MSE, tra cui quelle dell'impianto Piombino;
- con la deliberazione 92/2015/R/eel, a seguito dell'istanza di cui alla prima comunicazione Enel Produzione, l'Autorità ha tra l'altro previsto il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione, relativo al primo semestre dell'anno 2013, per l'insieme delle unità dell'impianto Piombino;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato; secondo quanto stabilito dal combinato disposto del comma 7.2, lettera hh), dell'Allegato A al parere 584/2012/I/eel, come successivamente modificato e integrato, e il comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 7 e 65 citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi, rispettivamente, all'articolo 7 dell'Allegato A al parere 584/2012/I/eel, come successivamente modificato e integrato, e all'articolo 65 della deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda e la terza comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente, tra l'altro, ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione in relazione alle unità dell'impianto Piombino;
- l'istanza di reintegrazione citata al precedente alinea è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- con la seconda lettera DMEA, per quanto attiene all'impianto Piombino, l'Autorità ha richiesto a Enel Produzione di fornire informazioni integrative in merito all'istanza di reintegrazione e, con riferimento a ciascuna unità di produzione dell'impianto e per ciascuna voce di costo e di ricavo rilevante per la determinazione del relativo corrispettivo di reintegrazione, gli importi relativi al periodo di riferimento, applicando le disposizioni del parere 584/2012/I/eel, come successivamente modificato e integrato; con la quarta comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente del dispacciamento ha inviato all'Autorità le informazioni e i dati richiesti con la seconda lettera DMEA, precisando, tuttavia, che la risposta non costituisce acquiescenza alla deliberazione 92/2015/R/eel e/o rinuncia al contenzioso in corso

sulla stessa, in quanto l'utente ritiene di avere diritto alla reintegrazione per l'intero anno termico 2012/2013;

- per ciascuna unità dell'impianto Piombino, i costi fissi rappresentati da Enel Produzione nella quarta comunicazione Enel Produzione risultano inferiori rispetto al relativo corrispettivo fisso offerto;
- il combinato disposto del comma 7.2, lettera mm), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nell'istanza per il riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione sia conforme alle disposizioni dell'Allegato A al parere 584/2012/I/eel, come successivamente modificato e integrato;
- con la quarta comunicazione Terna, a seguito della prima lettera DMEA, Terna ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alle disposizioni dell'Allegato A al parere 584/2012/I/eel, come successivamente modificato e integrato;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, confrontando la Relazione e i documenti contabili di cui alla quarta comunicazione Enel Produzione, emergono scostamenti tra l'importo indicato nella menzionata comunicazione e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento; tuttavia, i citati scostamenti sono riconducibili esclusivamente al fatto che nella Relazione non si tiene conto dell'acconto di cui alla deliberazione 92/2015/R/eel e dei ricavi fissi della voce altri ricavi e proventi;
- ai sensi del combinato disposto del comma 7.2, lettera ee), e del comma 65.22, i costi fissi di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas sono riconosciuti in misura parziale qualora, con riferimento alla medesima unità, il minor valore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno 2013 e la percentuale di indisponibilità nel periodo di riferimento ecceda il valore medio storico relativo agli anni 2010-2012;
- con la terza comunicazione Terna, Terna, tra l'altro, ha inviato all'Autorità i dati sull'indisponibilità rilevanti per il calcolo dei costi fissi riconosciuti delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Piombino.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l'importo del corrispettivo di reintegrazione per l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Piombino, in relazione al periodo 1 gennaio - 31 luglio 2013, ai sensi del parere 584/2012/I/eel, come successivamente modificato e integrato;
- per la finalità indicata al precedente alinea, basarsi sui dati economici di cui alla quarta comunicazione Enel Produzione, riducendo, tuttavia, i costi fissi rilevanti per la determinazione del corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal combinato disposto del comma 7.2, lettera ee), e del comma 65.22 in tema di indisponibilità;

- che, assumendo segno negativo, il corrispettivo di reintegrazione per l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Piombino, in relazione al periodo di riferimento, sia riconosciuto da Enel Produzione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- che il corrispettivo di reintegrazione di cui al precedente alinea sia destinato al fondo per l'interrompibilità del sistema gas

DELIBERA

1. di stabilire che Enel Produzione S.p.A. versi, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Piombino, il corrispettivo di reintegrazione per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Enel Produzione S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 30 aprile 2023;
3. di prevedere che il corrispettivo di reintegrazione di cui al punto 1 sia destinato al fondo per l'interrompibilità del sistema gas;
4. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A., alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Enel Produzione S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini